CAMERA DEI DEPUTATI N. 280

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERNARDI GUIDO, BAMBI, BIANCHI, BONFERRONI, CAFARELLI, CARLOTTO, CONTU, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GARAVAGLIA, GIGLIA, GIOIA, IANNIELLO, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MEMMI, NAPOLI, NICOTRA, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PICANO, PONTELLO, QUARENGHI, QUIETI, RICCIUTI, RINALDI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SANZA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, SORICE, SULLO, TANCREDI, URSO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZOLLA, ZOPPI

Presentata l'8 agosto 1983

Disciplina del deposito, custodia e destinazione di automezzi a seguito di sequestri ed incidenti o comunque fuori uso

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel presentare una proposta relativa alla custodia degli automezzi, riteniamo superfluo ricordare quanto il progresso economico e sociale sempre più diffuso abbia influito su un sempre più largo uso delle automobili di ogni cilindrata e quanto questo fenomeno abbia portato come conseguenza un infittirsi di incidenti stradali, da una parte, o l'abituale uso di auto rubate per compiere quelle gesta delittuose, di cui le cronache quotidiane purtroppo sono piene.

Ambedue questi fenomeni – cui si aggiunge un florido commercio di auto usate – hanno avuto, come conseguenza, la necessità di assiemare le auto rubate o incidentate ai margini degli agglomerati urbani, in attesa che la definizione di un procedimento penale o di una controversia civile restituisca alla libera disponibilità del proprietario l'auto giacente in deposito provvisorio. Non ci soffermiamo sugli aspetti « estetico-urbanistici » di questi depositi, perché altre proposte di legge se ne occupano, ma desideriamo sottopor-

re alla vostra attenzione una proposta che offra una regolamentazione che limiti il tempo di giacenza di auto, spesso irrecuperabili, oltre che meglio regolamentare l'attività dei titolari dei depositi e il loro rapporto con chi ha ordinato il deposito e con il proprietario dell'auto.

Infatti, da una seppure sommaria indagine conoscitiva condotta a Roma fra gli esercenti l'attività della custodia e demolizione delle auto in esame, si è potuto constatare che le auto sottoposte a sequestro, a volte, rimangono depositate fino a 5-7 anni e forse più; in quanto non si perviene alla conciliazione delle parti o alla definizione del relativo processo. Ora, quando si tratta di auto nuove o comunque efficienti, la definizione del caso trova comunque una copertura nel valore intrinseco dell'auto stessa, ma quando invece si tratta di auto provenienti da incidenti stradali e che sono quindi più o meno danneggiate, il permanere per lungo tempo depositate comporta un intralcio alle normali attività del consegnatario e un progressivo, ma inevitabile, deperimento del mezzo così che l'eventuale vendita del mezzo o di parte di esso, dopo un lungo periodo, non assicura una copertura delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia.

Attualmente la media dei compensi giornalieri per la custodia di tali auto è di lire 300-350 per i primi 12 giorni; lire 200 per i successivi 28 giorni e lire 150 per i giorni successivi. Considerando una media di cinque anni, si ha un compenso di lire 60.000 circa per il primo anno e di lire 55.000 per i successivi quattro anni, per complessive 280.000 circa. Considerando il tasso di svalutazione del denaro ed il ricavato che dopo tale periodo si potrà avere dalla vendita dei relitti, si può ben comprendere quanto antieconomica possa essere tale attività, tenendosi conto del fatto che i compensi sono identici, quale sia il tipo di automezzo.

Ora, se consideriamo la consistenza numerica del parco macchine nazionale, al quale indubbiamente vanno aggiunte le numerose auto straniere che annualmente circolano sempre più numerose nel territorio nazionale, e se consideriamo, annualmente, il numero degli incidenti, possiamo immaginare come decine di migliaia di auto ogni anno sono « accatastate » nei cosiddetti « cimiteri di auto » e basta dare uno sguardo lungo le grandi arterie e nei pressi dei centri urbani per convincersene.

Se al caso testé esaminato aggiungiamo anche le auto derivanti da furti, abbandonate perché non più efficienti, sequestrate per fatti penali o altro, ci possiamo allora rendere conto come sia giustificata una normativa in merito e non solo sotto il profilo giuridico ed economico, ma anche per l'aspetto naturalistico che sempre con maggiore intensità si pone alla nostra attenzione.

Con la presente proposta si vuole, appunto, tendere a disciplinare la materia con più aderenza alla realtà del settore.

Onorevoli colleghi, nel sollecitare il contributo di tutti per meglio perfezionare il testo proposto, onde dare al settore in esame una disciplina più equa e razionale, se ne auspica una sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La presente legge disciplina la custodia, in appositi centri di raccolta, dei mezzi a trazione meccanica sequestrati, incidentati, rubati od abbandonati.

ART. 2.

La custodia può essere esercitata esclusivamente in centri di raccolta i cui gestori siano espressamente abilitati ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ricorrano i presupposti previsti dal testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La competente camera di commercio provvede ogni anno alla pubblicazione dell'elenco dei centri di raccolta abilitati, e alla sua trasmissione agli organi giudiziari, nonché ai comuni.

I centri di raccolta debbono essere ubicati in modo da garantire la tutela dell'ambiente, fuori dei centri urbani, non su vie di grande comunicazione e debbono essere delimitati da idonea recinzione.

I centri autorizzati già operanti dovranno uniformarsi ai predetti princìpi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Il consegnatario dei mezzi è responsabile del mezzo ricevuto in consegna e chiunque, ad insaputa del consegnatario, arreca direttamente o indirettamente danni al mezzo stesso, è punibile con la pena prevista dall'articolo 635 del codice penale, oltre al risarcimento del danno causato.

I mezzi dati in consegna a seguito di sequestro e per i quali è in corso istruttoria o procedimento penale davanti alla competente autorità giudiziaria, debbono essere custoditi in modo da assicurarne convenientemente la conservazione e la preservazione da ulteriori danni e vanno contrassegnati con apposito cartello visibile.

ART. 4.

All'attribuzione della custodia dei mezzi sequestrati provvede la competente autorità giudiziaria, che ne stabilisce la durata, che non può superare quella prevista dall'articolo 929 del codice civile, nonché i compensi, che non possono essere inferiori a quelli stabiliti ai sensi del successivo articolo 8.

ART. 5.

Nel caso di mezzi incidentati, qualora i danni siano lievi o comunque ne sia possibile l'uso, l'organo di polizia verbalizzante, accertate le eventuali responsabilità, può autorizzare la restituzione allo avente diritto previo pagamento delle spese e del compenso.

Nel caso vi siano stati feriti, la restituzione del mezzo può avvenire solo su autorizzazione, valutate le circostanze, della competente autorità giudiziaria.

Per i mezzi incidentati gravemente danneggiati o nel caso vi siano state vittime, rimozione e custodia sono affidate dall'organo di polizia al più vicino centro autorizzato disponibile. La restituzione all'avente diritto può avvenire solo su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, valutate le circostanze, e previo pagamento delle spese e dei compensi dovuti.

Nel caso in cui per le condizioni del mezzo non ne sia indentificabile il proprietario, la competente autorità giudiziaria, valutate le circostanze, può affidare il mezzo al consegnatario che potrà, in

caso di vendita, dedotte le spese giudiziarie, trattenerne il ricavato a titolo di rimborso.

ART. 6.

I mezzi provenienti da furto sono affidati in custodia dall'autorità di polizia per il tempo necessario alla individuazione del proprietario o avente diritto che può recuperare il mezzo previo pagamento delle spese e dei compensi dovuti.

Qualora il proprietario o l'avente diritto non provveda al ritiro entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorità di polizia dell'avvenuto ritrovamento, il consegnatario può procedere alla vendita del mezzo.

ART. 7.

I mezzi abbandonati, e dei quali non sia stato possibile individuare subito il proprietario, sono dati in consegna dalla autorità di polizia al più vicino centro autorizzato disponibile.

Qualora il proprietario o l'avente diritto non ritiri il mezzo, previo pagamento delle spese e dei compensi dovuti, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ritrovamento, il consegnatario ne dà comunicazione al pubblico registro automobilistico e all'autorità di polizia.

Trascorsi ulteriori 60 giorni, il consegnatario può vendere il mezzo.

Quando non sia stato possibile identificare il proprietario o l'avente diritto, trascorso il termine stabilito dall'articolo 929 del codice civile ridotto della metà, il consegnatario può disporre del mezzo.

Ai fini del presente articolo, sono considerati abbandonati anche i mezzi rimossi dalle zone urbane di divieto e non ritirati entro i termini previsti dai regolamenti comunali.

ART. 8.

Al consegnatario sono dovuti compensi per la rimozione, il trasporto e la custodia, definiti dalle competenti camere di

commercio, sentite le associazioni di categoria e il comitato provinciale prezzi.

I compensi sono aggiornati annualmente o a seguito di variazioni, in più o in meno superiori al 25 per cento dell'indice dei prezzi ISTAT.

ART. 9.

Il pagamento delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia dei mezzi di cui ai precedenti articoli, deve essere effettuato dal proprietario o dall'avente diritto al momento del ritiro del mezzo stesso.

Nei casi in cui il consegnatario procede alla vendita del mezzo ai sensi della presente legge, fermo restando il disposto dell'articolo 5 per tutti gli altri casi previsti dalla presente legge, dal ricavato della vendita vengono detratte le spese e i compensi spettanti al consegnatario, le somme restanti debbono essere versate alla Tesoreria provinciale dello Stato che provvede al pagamento delle eventuali spese giudiziarie.

ART. 10.

Il consegnatario dei mezzi previsti dalla presente legge destinati alla demolizione è responsabile delle targhe degli stessi mezzi.

Prima di procedere alla demolizione di tali mezzi, il consegnatario deve provvedere alla riconsegna delle targhe relative ai mezzi destinati alla demolizione, al pubblico registro automobilistico che ne rilascia regolare ricevuta i cui estremi debbono essere citati dallo stesso consegnatario, nella comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo 7.